

Regolamento tasse e contributi corsi post laurea ed esami di Stato

(Emanato con Decreto del Rettore n. _____ del _____ 2019)

INDICE

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Dottorati di ricerca

Art. 3 - Scuole di specializzazione di area medica

Art. 4 - Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica

Art. 5 – Scuole di specializzazione di area veterinaria

Art. 6 – Scuole di specializzazione per le professioni legali

Art. 7 - Scuole di specializzazione per i beni archeologici

Art. 8 – Master di 1° e 2° livello

Art. 9 – Altre attività formative

Art. 10 – Esami di Stato

Art. 11 – Indennità di mora per ritardato pagamento

Art. 12 – Borsisti ERSU

Art. 13 – Modalità di pagamento

Art. 14 – Normativa transitoria

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI CORSI POST-LAUREA ED ESAMI DI STATO

Art. 1

Principi generali

1.1 Il presente Regolamento disciplina le tasse dei corsi post-laurea ed esami di Stato.

1.2 L'immatricolazione a ciascun corso post-laurea dell'Ateneo, come l'iscrizione agli anni successivi, quando prevista, è subordinata al versamento della tassa di iscrizione, dell'imposta di bollo assolta in maniera virtuale, del contributo assicurativo, là dove previsto.

1.3 Il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione ed è necessario per poter compiere qualsiasi atto di carriera.

1.4 Per l'iscrizione ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione di area umanistica è previsto anche il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio in virtù della possibilità di partecipazione ai bandi per le borse di studio e per l'accesso ai servizi abitativi.

1.5 La tassa regionale per il diritto allo studio è determinata in conformità con quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 2

Dottorati di Ricerca

2.1 In applicazione delle precedenti delibere degli Organi di Governo dell'Ateneo in materia, per i dottorandi di ricerca con borsa la tassa è fissata in € 494,23 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, assicurazione, imposta di bollo assolta in modalità virtuale, e tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00) per il primo anno, ed in € 478,23 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, bollo e tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00) per gli anni successivi. Per i dottorandi senza borsa la tassa è fissata in € 236,00 per tutti gli anni di corso (importo comprensivo di assicurazione, imposta di bollo assolta in modalità virtuale e di € 140,00 a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio).

2.2 La tassa di iscrizione deve essere versata per il primo anno entro il termine stabilito per le immatricolazioni, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di scadenza del termine in giorno festivo o prefestivo, il termine è automaticamente prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

2.3 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione delle indennità di mora come stabilite nel successivo art. 11.

2.4 Ulteriori contributi universitari:

a. Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00

b. Contributo per il conseguimento titolo: € 50,00 (comprensiva di imposta di bollo assolta in modalità virtuale)

c. Contributo per duplicato pergamena: € 60,00 (comprensiva di imposta di bollo assolta in modalità virtuale).

2.5 Nei dottorati istituiti in convenzione con altri Atenei, i dottorandi sono tenuti a versare le tasse dovute all'Ateneo sede amministrativa del Corso, salvo diverso accordo previsto in sede di Convenzione. In caso di dottorati internazionali, i dottorandi sono comunque tenuti a versare le tasse dovute all'Università degli Studi di Sassari, salvo diverso accordo previsto nell'apposita Convenzione con l'Ateneo estero.

2.6 In caso di frequenza congiunta di un corso di dottorato e di una scuola di specializzazione medica, il dottorando è tenuto a pagare le tasse dovute sia per la frequenza del corso di dottorato che per la frequenza della scuola di specializzazione.

2.7 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, ivi compreso il pagamento dell'eventuale indennità di mora, se dovuta, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- a. sostenere gli esami per l'ammissione all'anno successivo del corso;
- b. sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- c. svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- d. ottenere maggiorazioni della borsa per periodi di permanenza all'estero, anche se precedentemente autorizzati;
- e. partecipare a gruppi di ricerca e presentare domanda di finanziamento;
- f. ottenere certificazioni;
- g. presentare domanda per l'assegnazione di borse o premialità;
- h. presentare altre istanze comunque legate alla posizione di dottorando;
- i. esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

2.8 Lo studente che intende ottenere il rimborso di tasse e contributi indebitamente versati può inoltrare regolare domanda motivata all'Ufficio Alta Formazione, entro il termine dell'anno accademico di competenza della tassa/contributo. In caso di rinuncia al corso, non è possibile chiedere il rimborso delle tasse versate negli anni accademici fino al momento della rinuncia.

2.9 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, (d'ora in avanti L. 104/92) o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione e degli ulteriori contributi universitari di cui al comma 4 del presente articolo ed è tenuto al solo versamento dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale e del contributo assicurativo.

2.10 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto e in corso, è tenuto al pagamento del contributo unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della copertura assicurativa.

2.11 Il dottorando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza del corso di dottorato nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo sui corsi di Dottorato di Ricerca e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 3

Scuole di specializzazione di area medica

3.1 In applicazione delle precedenti delibere degli Organi di Governo dell'Ateneo in materia, per gli specializzandi di area medica la tassa è fissata complessivamente in € 848,79 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, contributo di laboratorio e imposta di bollo assolta in modalità virtuale).

3.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata è fissata in € 529,23; la seconda rata è fissata in € 319,56.

3.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'espletamento dell'esame di passaggio all'anno successivo o del conseguimento del titolo.

3.4 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione delle indennità di mora come stabilite nel successivo art. 11.

3.5 Ulteriori contributi universitari:

- a) Contributo per il conseguimento del titolo: € 50,00 (comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale)
- b) Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00
- c) Contributo per trasferimento presso altro Ateneo: € 100,00.

3.6 Per le scuole di specializzazione istituite in convenzione con altri Atenei, gli specializzandi sono tenuti a versare le tasse dovute all'Ateneo sede amministrativa della Scuola, salvo diverso accordo previsto in sede di convenzione.

3.7 In caso di frequenza congiunta di una scuola di specializzazione medica e di un corso di dottorato, lo specializzando è tenuto a pagare le tasse dovute sia per la frequenza del corso di dottorato che per la frequenza della scuola di specializzazione.

3.8 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, ivi compreso il pagamento dell'eventuale indennità di mora, se dovuta, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- a. sostenere gli esami per l'ammissione all'anno successivo del corso e firmare il relativo contratto;
- b. sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- c. svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- d. ottenere certificazioni;
- e. ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;
- f. presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;
- g. esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;
- h. presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti prima di avere regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

3.9 Lo studente che intende ottenere il rimborso di tasse e contributi indebitamente versati può inoltrare regolare domanda motivata all'Ufficio Alta Formazione, entro il termine dell'anno accademico di competenza della tassa/contributo. In caso di rinuncia al corso, non è possibile chiedere il rimborso delle tasse versate negli anni accademici fino al momento della rinuncia.

3.10 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione e degli ulteriori contributi universitari di cui al comma 5 del presente articolo ed è tenuto al solo versamento dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale.

3.11 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza della Scuola di Specializzazione nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per le Scuole di Specializzazione di area medica e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 4

Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica

4.1 In applicazione delle precedenti delibere degli Organi di Governo dell'Ateneo in materia, per gli specializzandi di area sanitaria non medica la tassa per l'intero anno accademico è fissata complessivamente in € 922,79 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, imposta di bollo assolta in modalità virtuale, copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, contributo a favore del centro autonomo di spesa).

4.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata è fissata in € 603,23; la seconda rata è fissata in € 319,56.

4.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'espletamento dell'esame di passaggio all'anno successivo o del conseguimento del titolo.

4.4 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione delle indennità di mora come stabilite nel successivo art. 11.

4.5 Ulteriori contributi universitari:

- a) Contributo per il conseguimento del titolo: € 50,00 (comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale)
- b) Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00
- c) Contributo per trasferimento presso altro Ateneo: € 100,00.
- d) Contributo per equipollenza e/o riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da effettuare prima del rilascio dell'attestato finale: € 850,00.
- e) Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00 (ad eccezione delle prove di ammissione organizzate da enti terzi, per le quali vale quanto stabilito dallo specifico bando).

4.6 Per le scuole di specializzazione istituite in convenzione con altri Atenei, gli specializzandi sono tenuti a versare le tasse dovute all'Ateneo sede amministrativa della Scuola, salvo diverso accordo previsto in sede di convenzione.

4.7 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- a) sostenere gli esami per l'ammissione all'anno successivo del corso;
- b) sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- c) svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- d) ottenere certificazioni;
- e) ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;
- f) presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;
- g) esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;
- h) presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale;

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

4.8 Lo studente che intende ottenere il rimborso di tasse e contributi indebitamente versati può inoltrare regolare domanda motivata all'Ufficio Alta Formazione, entro il termine dell'anno accademico di competenza della tassa/contributo. In caso di rinuncia al corso o decadenza, non è possibile chiedere il rimborso delle tasse versate negli anni accademici fino al momento della rinuncia o decadenza.

4.9 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione e degli ulteriori contributi universitari di cui al comma 5 del presente articolo ed è tenuto al solo versamento dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale e del contributo assicurativo.

4.10 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto e in corso, è tenuto al pagamento del contributo unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della copertura assicurativa.

4.11 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza della Scuola di Specializzazione nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 5

Scuole di specializzazione di area veterinaria

5.1 In applicazione delle precedenti delibere degli Organi di Governo dell'Ateneo in materia, per gli specializzandi di area veterinaria la tassa è fissata complessivamente in € 2.309,44 (importo comprensivo di contributo di Ateneo, imposta di bollo assolta in modalità virtuale, copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, contributo a favore del centro autonomo di spesa).

5.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata è fissata in € 1.409,56, la seconda rata è fissata in € 899,88.

5.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'espletamento dell'esame di passaggio all'anno successivo o del conseguimento del titolo.

5.4 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione delle indennità di mora come stabilite nel successivo art.11.

5.5 Ulteriori contributi universitari:

- a) Contributo per il conseguimento del titolo: € 50,00 (comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale);
- b) Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00;
- c) Contributo per il trasferimento presso altro Ateneo: € 100,00.
- d) Contributo per l'iscrizione in qualità di ripetente: € 250,00
- e) Contributo per equipollenza e/o riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da effettuare prima del rilascio dell'attestato finale: € 850,00.
- f) Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00 (ad eccezione delle prove di ammissione organizzate da enti terzi, per le quali vale quanto stabilito dallo specifico bando).

5.6 Per le scuole di specializzazione istituite in convenzione con altri Atenei, gli specializzandi sono tenuti a versare le tasse dovute all'Ateneo sede amministrativa della scuola, salvo diverso accordo previsto in sede di convenzione.

5.7 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- a) sostenere gli esami per l'ammissione all'anno successivo del corso;
- b) sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- c) svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- d) ottenere certificazioni;
- e) ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;
- f) presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;
- g) esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;
- h) presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

5.8 Lo studente che intende ottenere il rimborso di tasse e contributi indebitamente versati può inoltrare regolare domanda motivata all'Ufficio Alta Formazione, entro il termine dell'anno accademico di competenza della tassa/contributo. In caso di rinuncia al corso o decadenza, non è possibile chiedere il rimborso delle tasse versate negli anni accademici fino al momento della rinuncia o decadenza.

5.9 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione e degli ulteriori contributi universitari di cui al comma 5 del presente articolo ed è tenuto al solo versamento dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale e del contributo assicurativo.

5.10 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto e in corso, è tenuto al pagamento del contributo unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della copertura assicurativa.

5.11 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza della Scuola di Specializzazione nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per le Scuole di Specializzazione di area veterinaria e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 6

Scuola di specializzazione per le professioni legali

6.1 In applicazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali la tassa è fissata complessivamente in € 1.405,02 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, imposta di bollo assolta in modalità virtuale, copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, per attività didattica e di tirocinio, contributo per il centro autonomo di spesa, tassa per il diritto allo studio).

6.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata, comprensiva della tassa per il diritto allo studio di € 140,00, è fissata in € 888,52; la seconda rata è fissata in € 516,50.

6.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima della conclusione del primo anno di corso o del conseguimento del titolo.

6.4 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione delle indennità di mora come stabilite nel successivo art. 11.

6.5 Ulteriori contributi universitari:

- a) Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00;
- b) Contributo per il conseguimento del titolo: € 50,00 (comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale);
- c) Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00 (comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale);
- d) Contributo per trasferimento presso altri Atenei: € 100,00.

6.6 Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- a. sostenere gli esami di profitto;
- b. sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- c. svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- d. ottenere certificazioni;
- e. ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;
- f. presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;
- g. esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;
- h. presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

6.7 Lo studente che intende ottenere il rimborso di tasse e contributi indebitamente versati può inoltrare regolare domanda motivata all'Ufficio Alta Formazione, entro il termine dell'anno accademico di competenza della tassa/contributo. In caso di rinuncia al corso o decadenza, non è possibile chiedere il rimborso delle tasse versate negli anni accademici fino al momento della rinuncia o decadenza.

6.8 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 1, della L. 104/92, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione e degli ulteriori contributi universitari di cui al comma 5 del presente articolo, ed è tenuto al solo versamento dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale e del contributo assicurativo.

6.9 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto e in corso, è tenuto al pagamento del contributo unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della copertura assicurativa.

6.10 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza del corso nei casi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 7

Scuola di specializzazione in Beni archeologici

7.1 In applicazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici la tassa per l'intero anno accademico è fissata complessivamente in € 911,74 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, imposta di bollo assolta in modalità virtuale, copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, tassa regionale per il diritto allo studio).

7.2. Il Consorzio Uno per la Promozione degli Studi Universitari di Oristano garantisce una copertura assicurativa aggiuntiva per lo svolgimento delle attività della Scuola.

7.3 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00, è fissata in € 570,87; la seconda rata è fissata in € 340,87.

7.4 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima della conclusione del primo anno di corso o del conseguimento del titolo.

7.5 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione delle indennità di mora come stabilite nel successivo art. 11.

7.6 Ulteriori contributi universitari:

- a) Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00
- b) Contributo per il conseguimento del titolo: € 50,00 (comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale)
- c) Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00
- d) Contributo per trasferimento presso altro Ateneo: € 100,00.
- e) Contributo per equipollenza e/o riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da effettuare prima del rilascio dell'attestato finale: € 850,00.

7.7 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- a) sostenere gli esami di profitto;
- b) sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- c) svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- d) ottenere certificazioni;
- e) ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;
- f) presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;
- g) esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;
- h) presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

7.8 Lo studente che intende ottenere il rimborso di tasse e contributi indebitamente versati può inoltrare regolare domanda motivata all'Ufficio Alta Formazione, entro il termine dell'anno accademico di competenza della tassa/contributo. In caso di rinuncia al corso o decadenza, non è possibile chiedere il rimborso delle tasse versate negli anni accademici fino al momento della rinuncia o decadenza.

7.9 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 1, della L. 104/92, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione e degli ulteriori contributi universitari di cui al comma 6 del presente articolo ed è tenuto al solo versamento dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale e del contributo assicurativo.

7.10 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto e in corso, è tenuto al pagamento del contributo unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della copertura assicurativa.

7.11 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza del corso nei casi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 8 **Master di 1° e 2° livello**

8.1 La tassa di iscrizione ai Master di 1° e 2° livello, come l'eventuale suddivisione in rate e la loro quantificazione, viene determinata nel Bando di concorso del singolo Master.

8.2 La tassa di iscrizione, o l'eventuale prima rata della tassa, qualora sia prevista la corresponsione in più rate, comprensiva dell'imposta di bollo e del contributo assicurativo, deve essere obbligatoriamente versata in sede di immatricolazione, e comunque entro il termine indicato nel bando.

8.3 L'immatricolazione si perfeziona con il pagamento della tassa prevista, salvo quanto diversamente stabilito nelle convenzioni con eventuali partner.

8.4 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione delle indennità di mora come stabilite nel successivo art. 11. L'indennità di mora si applica anche in caso di ritardato pagamento della tassa di iscrizione ad un anno successivo al primo, qualora il Master sia articolato in più anni.

8.5 Le eventuali rate della tassa di iscrizione successive alla prima devono essere obbligatoriamente versate per ogni anno accademico prima dell'espletamento dell'esame di passaggio all'anno successivo (se previsto) e comunque prima della conclusione del primo anno di corso, qualora il Master non si esaurisca in un solo anno, o in ogni caso prima del conseguimento del titolo.

8.6 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione e degli ulteriori contributi universitari di cui al comma 9 del presente articolo ed è tenuto al solo versamento dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale e del contributo assicurativo.

8.7 Non è prevista in nessun caso la restituzione delle tasse e contributi pagati per Master attivati.

8.8 Il bando di concorso del singolo Master può prevedere la possibilità di frequenza da parte di uditori, in possesso di un titolo italiano e/o straniero, interessati ad acquisire competenze sulle tematiche oggetto del Master. In tal caso il bando può prevedere tasse di iscrizione per uditori diverse da quelle stabilite per gli iscritti.

8.9 Ulteriori contributi universitari:

- a) Contributo per il conseguimento titolo: € 50,00 (comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale)
- b) Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00
- c) Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00 (ad eccezione delle prove di ammissione organizzate da enti terzi e per le quali ci si riferisce al bando specifico)
- d) Contributo per equipollenza e/o riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da effettuare prima del rilascio dell'attestato finale: € 850,00.

8.10 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- a) sostenere gli esami di profitto;
- b) sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- c) svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- d) ottenere certificazioni;
- e) presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di studente iscritto;
- f) esercitare la rappresentanza in eventuali organi collegiali.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

8.11 Lo studente che intende ottenere il rimborso di tasse e contributi indebitamente versati può inoltrare regolare domanda motivata all'Ufficio Alta Formazione, entro il termine dell'anno accademico di competenza della tassa/contributo. In caso di rinuncia al corso o decadenza non è possibile chiedere il rimborso delle tasse versate negli anni accademici fino al momento della rinuncia o decadenza.

8.12 Il bando di concorso del singolo Master può prevedere per il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari tasse di iscrizione diverse da quelle stabilite per gli iscritti.

8.13 In caso di sospensione degli obblighi di frequenza del Master nei casi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale vigente in materia le tasse di iscrizione non sono dovute per tutto il periodo della sospensione.

Art. 9

Altre attività formative

9.1 Ferma restando l'applicazione dei principi generali di cui all'art. 1 del presente Regolamento, le tasse dei corsi post laurea di cui all'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo sono disciplinate, nel rispetto della normativa vigente, nei singoli provvedimenti istitutivi o di attivazione di ciascun corso.

Art. 10

Esami di Stato

10.1 Per l'importo ed il pagamento del contributo di partecipazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di una professione si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Carriere Studenti per l'anno accademico di riferimento.

10.2 Oltre al contributo di partecipazione, il candidato è tenuto al pagamento della tassa erariale di € 49,58, secondo le modalità indicate nel bando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/1990, e successive modifiche.

10.3 I candidati non potranno essere ammessi a sostenere la prova in caso di mancato versamento dell'importo dovuto.

10.4 Le domande di partecipazione presentate oltre il termine indicato dal bando dovranno essere indirizzate al Rettore e potranno essere accettate solo se supportate da gravi e giustificati motivi. In caso di accettazione della domanda tardiva, sempre se antecedente rispetto alla data di svolgimento della prima prova indicata nel bando, il candidato dovrà versare un contributo per indennità di mora di € 50,00.

10.5 I candidati che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono risultati assenti alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine una nuova domanda entro la data prevista dal bando, facendo riferimento alle ricevute di pagamento del contributo di partecipazione e della tassa erariale già allegate alla precedente istanza. In caso di assenza alle prove della seconda sessione, e in tutti i casi di mancato superamento delle prove, la tassa e il contributo dovranno essere nuovamente versati dal candidato in sede di iscrizione alla nuova sessione. In nessun caso la tassa e il contributo versati potranno essere rimborsati.

10.6 Per il ritiro della pergamena è previsto il pagamento dell'imposta di bollo. In caso di richiesta di un duplicato è richiesto il pagamento di un ulteriore contributo di € 30,00.

Art. 11

Indennità di mora per ritardato pagamento

11.1 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione dell'indennità di mora nella misura di:

- € 15,00 per un ritardo inferiore o pari a 10 giorni;
- € 50,00 per un ritardo compreso fra 11 e 30 giorni;
- € 100,00 per un ritardo compreso tra 31 e 90 giorni;
- € 180,00 per un ritardo superiore a 90 giorni.

Art. 12

Borsisti ERSU

12.1 Per i destinatari di borse ERSU iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione di area umanistica si rinvia a quanto disposto dai bandi ERSU relativi agli anni accademici di riferimento.

12.2 Lo studente beneficiario e lo studente idoneo non beneficiario della borsa di studio regionale è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione per il relativo anno accademico. L'Amministrazione provvederà ad attribuire l'esonero allo studente non appena l'ERSU renderà disponibili le graduatorie di merito definitive. Lo studente avrà diritto al rimborso della tassa di iscrizione eventualmente già versata. Nel caso di revoca dello status di beneficiario o di idoneo non beneficiario della borsa di studio regionale lo studente sarà tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione per il relativo anno accademico e in questo caso le scadenze per il pagamento della tassa verranno opportunamente differite per non incorrere nell'applicazione della indennità di mora per ritardato pagamento.

Art. 13

Modalità di pagamento

13.1 Il pagamento delle tasse universitarie dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti dall'iniziativa **PAGOPA** presso gli istituti aderenti.

13.2 L'Università non invia alcun bollettino al domicilio dello studente.

Art. 14
Normativa transitoria

14.1 Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 e comunque dal 1 novembre 2019 sia agli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso post laurea presso l'Università degli Studi di Sassari sia agli studenti già immatricolati che si iscrivono agli anni successivi.